

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 242/2017

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la "Variante parziale al P.R.G. - art. 48 L.R. 11/2004, art. 18 - 1° comma L.R. 32/2013 modificato dall'art. 63 - 9° comma della L.R. 30/2016 ed ex art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985 - individuazione zona di ampliamento del Cimitero di S. Anna e individuazione delle aree di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 41 comma 4 bis della L.R. 11/2004 introdotto dalla L.R. 4/2015 modificato dal 4° comma dell'art. 63 della L.R. 30 del 30/12/2016."

Pratica 3549

Codice SITI NATURA 2000: IT3240002 – "Colli Asolani"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione per la Valutazione d'Incidenza, redatta dal dott. Mauro D'Ambrosio per conto del proponente Comune di Asolo (TV) acquisita in formato digitale al protocollo generale n. 309060 del 28/07/2017;

PRESO ATTO che tale documentazione risulta essere solo parzialmente conforme e completa con i contenuti di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 in quanto risultano assenti i file vettoriali delle aree oggetto di adeguamento cartografico dello strumento urbanistico ancorché non soggette a interventi attuativi, inoltre relativamente all'Allegato G alla D.G.R. n. 2299/2014 non è stata compilata la parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 193/06;

RISCONTRATO che è comunque possibile procedere all'istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 esclusivamente dell'intervento d'ampliamento del Cimitero di S. Anna (circa 840 mq) che consiste nella trasformazione di una diffusa macchia arboreo-arbustiva attraverso l'eradicazione della vegetazione spontanea, la trasformazione morfologica del terreno attraverso opere di riporto terra, la realizzazione di un muro perimetrale di contenimento, la realizzazione di opere idrauliche di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, la realizzazione di opere di pavimentazione e piantumazione di essenze arboree e arborate;

PRESO ATTO che la Variante parziale al PRG in oggetto riguarda anche la riclassificazione in ZTO F2 dei sedimenti del Cimitero di Sant'Anna (e relativo ampliamento), del Cimitero di Pagnano, del Cimitero di S. Apollinare e del Cimitero di Villa d'Asolo, l'individuazione cartografica delle relative fasce di rispetto cimiteriale, la modifica della "tabella tipologica delle sottozone F2" ai fini di escludere le zone cimiteriali (individuate per la prima volta nel PRG dalla presente variante) dall'applicazione dei parametri urbanistici applicati alle altre zone F2 (introducendo peraltro prescrizioni specifiche per l'ampliamento del Cimitero di Sant'Anna);

RISCONTRATO che nello studio esaminato non sono state sufficientemente descritte le attività progettuali necessarie alla realizzazione dell'intervento sul Cimitero di S. Anna e risulta assente il relativo cronoprogramma delle opere;

RISCONTRATO che non è stato fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare per tutte le aree oggetto di "Variante parziale al PRG";

RISCONTRATO che il dominio massimo spaziale e temporale d'influenza dell'intervento di ampliamento del Cimitero di S. Anna individuato nella fase 2.3 dello studio, non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche rispetto ai fattori perturbativi indicati e inoltre non sono stati esplicitati i metodi e i dati di base con i quali è stato definito, pertanto si configura la fattispecie del giudizio esperto;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014: "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";

PRESO ATTO che per i suddetti fattori non è stata espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;

CONSIDERATO che per l'istanza in argomento non si rilevano ulteriori fattori di pressione rispetto a quelli individuati nello studio;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO che, rispetto all'area di massima influenza definita nello studio esaminato, non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa il sito IT3240002 - "Colli Asolani";

CONSIDERATO e RITENUTO che, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Circaetus gallicus*, *Falco peregrinus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus pipistrellus*;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso una condizione di vulnerabilità al piano in argomento (ricorrendo tuttavia a metodi soggettivi di previsione) per tutte le suddette specie;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione delle specie d'interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì la stima fornita del relativo grado di conservazione non chiarisce, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, le condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, risulta possibile o accertata la presenza delle seguenti specie di interesse comunitario: *Campanula scheuchzeri*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedipnemus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix*

cristata;

RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alla categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "22100 - Vigneti", "22300 - Oliveti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31152 - Robinieto", "32211 - Arbusteto", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Alectoris graeca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oediconemus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'eventuale rinverdimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere si utilizzino sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione);

CONSIDERATO che per la misura degli effetti e per la valutazione della vulnerabilità risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza:

- è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 (fase 2, 3 e

4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

- relativamente all'Allegato G alla D.G.R. n. 2299/2014 non è stata compilata la parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 193/06;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali di tutti gli elementi oggetto della "Variante parziale al P.R.G." e per ciascuno di questi, il relativo metadato secondo lo standard "RNDD - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
- b. gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- c. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Mauro D'Ambrosio, il quale dichiara che *"La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 attraverso la soluzione progettuale presentata"*

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi nella misura in cui risultino ottemperate le prescrizioni esplicitate, nei confronti delle specie di interesse comunitario e in particolare per: *Lucanus cervus, Osmoderma eremita, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Coenonympha oedippus, Euplagia quadripunctaria, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Alectoris graeca, Phalacrocorax pygmeus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco columbarius, Falco peregrinus, Crex crex, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;*

PROPONE

un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione di Incidenza riguardante la "Variante parziale al P.R.G. - art. 48 L.R. 11/2004, art. 18 - 1° comma L.R. 32/2013 modificato dall'art. 63 - 9° comma della L.R. 30/2016 ed ex art. 50 comma 3 della L.R. 61/1985 - individuazione zona di ampliamento del Cimitero di S. Anna e individuazione delle aree di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 41 comma 4 bis della L.R. 11/2004 introdotto dalla L.R. 4/2015 modificato dal 4° comma dell'art. 63 della L.R. 30 del 30/12/2016" in comune di Asolo (TV)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario di seguito segnalate: *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Alectoris graeca*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Burhinus oedicephalus*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. di fornire all'autorità regionale per la valutazione di incidenza il dato in formato vettoriale relativo a tutti gli elementi di oggetto di "Variante parziale al PRG" trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare;

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire la documentazione relativa all'Allegato G alla D.G.R. 2299/2014 completa della parte relativa all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 specificando che il "Titolare del trattamento" è rappresentato dalla "Giunta regionale" mentre il "Responsabile del trattamento" è rappresentato dal "Direttore della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV".

dott. Corrado SOCCORSO 

Venezia, li 22.09.2017

